

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I L sottoscritt... (1) ... Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant... e (2) ... Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti... e (3) ... ed il

Sig. TANZARELLA VINCENZO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) ... 10 ... 8 ... 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : ... Appartamento n. B/8 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di ... OSTUNI

Durata della locazione : ... dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

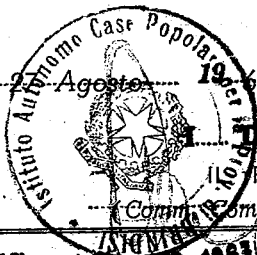
Corrispettivi pattuiti : ... L. 3650 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. ... 532 15960

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A ... BRINDISI ..., addì ... 28 Agosto ... 19 63



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì ... 28 AGO. 1963 ... 19 al N. ... 2888

vol. ... foglio ... registro Atti privati, ed esatte lire ...

(*) Bollo a calendario.

IL CARRIERE

CARLINE MAGNANTE



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Giovanni Calasso



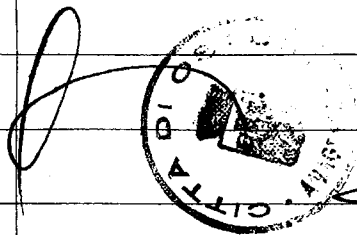
CITTÀ DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

CERTIFICA

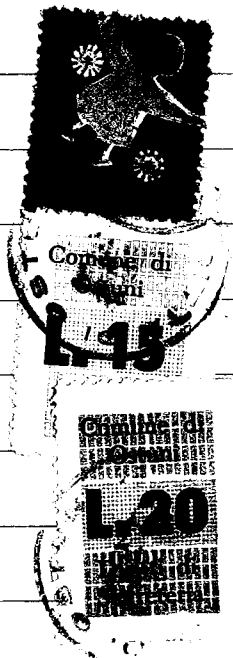
Che *Canzarella Giuseppe*
nato in Ostuni il 13 Dicembre 1894 (At-
to N. 636), ha la residenza in questo
Comune alla Via Boccaccio N. 25.
In fede del vero rilievi il presente
Ostuni 15 Settembre 1960

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE



[Signature]

Tr. J. J. J.
v. Boccaccio
v. Boccaccio





26
SPETT/LE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

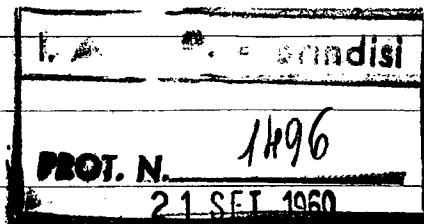
Il sottoscritto Tanzarella Giuseppe fu Agostino,
nato in Ostuni il 13.12.1894, ed ivi domiciliato, in
Risorgimento 18
Via Boccaccio N°25, fa domanda ha codesto Spett'le
Istituto Automo Case Popolare, per essere amesso
al nuovo concorso, per ottenere la casa.

Si alligano tutti documenti richiesti.

In attesa, ringrazio ed ossequio.

Ostuni 17.9.1960

Tanzarella Giuseppe



AA 99
[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo(0)oo-----

14 MAG. 1966

Prot. N. 4828

SEZIONE AMM/va.-

OGGETTO: Assegnazione di al-
loggio in locazione semplice.-
=====

Brindisi, li _____

AL SIG. Causarella Giuseppe

Via Risorgimento n. 18

Ostuni

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato
concesso un alloggio in locazione nello stabile di proprietà
di questo Istituto, sito in via Mans. Minicelli, lotto 1°
scala B interno 16

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli
accessori equivalenti a vani legali 3.55

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Isti-
tuto, via Casimiro n. 17 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello al-
logato bollettino di c/c. postale, il versamento della somma di
£. 25.920 = come appresso dovuto:

- a) - mensilità di fitto e servizi dal 10-5-1966 al 10-6-1966
£. 1.181 - vano x vani 3.55 £. 3.980 -
b) - canone consumo acqua normale e fogna....." 800 -
c) - contributo nelle spese di illuminazione
delle scale....." 200 -
d) - Imposta registrazione, ecc. il 6% su a)....."

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 4.980 -

c) Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)..... £. 14.940 -

f) Deposito spese contrattuali..... £. 6.000 -

TOTALE..... £. 25.920 -
=====

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto
provvisorio e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione
in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per
risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il
piano finanziario definitivo.

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora
di consegna dell'appartamento.-

Non presentandosi entro il 25-5-1966 corrente,
sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

Bollett. n. 324

del 23-5-1966

di £ 25.920 =

PA/MI/ta.-

Adm

1/1

RECEIVED

RECEIVED

Adm
1/1

RECEIVED

14/12/65

[Handwritten signature]

Spese : Diritti
Riparto : L. 13.12.65. L. 13.12.65

*Espresso della
Sf.*

N.25-Perizia di ufficio Gamm. Sag. -
se, pagata il 10.3.65 " 25000.00 L. d. M.

0002 N.14-Esame della stessa " 4.000

0001 N.20-Ritiro fascicolo " 400

0002 N.14-Esame Ordinanza Pret. 17.12.65 " 3.000

N.13-Istanza lista testi (b. 14.12.65) " 3.000

0002 N.21-Intimaz. 3 testi ud. 11.2.65 " 15.000

0002 " (bollo + 3 f. int. ed. etc. amb. 11.2.65) " 15.000

0002 N.21-Notifica a stessi 3 testi " 2.000

0002 Tariffe D.M. 2.4.1965 " 1.000

0002 N.21-Intimaz. a stessi 1 testi per " 1.000

0002 " ud. 13.5.65 (idem c.s.) " 85.480

0002 N.21-Notifica a stessi 3 testi " 1.000

0002 N.25-Assistenza a depos. 2 testi " 1.000

0002 N.21-Intimaz. a teste inamovibili " 1.000

per ud. 10.6.65 (p. f. int. ed. etc.) " 85.480

0002 N.21-Notifica stesse teste " 480

Espresso della
14/12/65
N.25-Assistenza a depos. stesse " 720
Richiesta e
N.26-Certif. dr. Santoro (bollo) " 720

N.25-Assistenza a dep. testi avv. (bollo) " 720

0002 N.31-Legalizzaz. 3 dec. (bollo) " 1.000

0002 N.35-Precisaz. op. (bollo) " 720

0002 3. 17290 " 64037 " 17290

Annunzio

2811

13 APR. '963

UFFICIO TECNICO

RACCOMANDATA R.R.

- Al Sig. TANZARELLA VINCENZO
Via Mons. Luigi Mindelli, 7/6
O S T U N I

1: lotte C-P

Oggetto: Sopralluogo per accertamento danni.--

In data 11 aprile u.s. a un operaio specializzato, incaricato da questo Istituto, è stato impedito l'accesso nell'alloggio occupato dalla S.V. e non ha potuto effettuare così il sopralluogo per accertare l'entità degli inconvenienti lamentati.--

In proposito si rammenta che a norma dell'art. 11 del contratto di locazione, il locatario non può impedire né elevare alcuna pretesa affinché il locatore effettui o faccia effettuare riparazioni all'interno degli alloggi.--

Pertanto, nel riservarsi di adottare i provvedimenti del caso, si comunica che alle ore 11 del giorno 18 aprile p.v., un funzionario incaricato da questo Istituto effettuerà un sopralluogo nell'appartamento in indirizzo onde accertare quanto lamentato dalla S.V. in merito all'umidità diffusa nello stesso.--

Distinti saluti.--

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

NO/g1

977

25/11/1954

OGGETTO: Eccedenza acqua.

Al Signor

Vincenzo Tanzarella

Via M.Mindelli; 1° Lotte int. 16

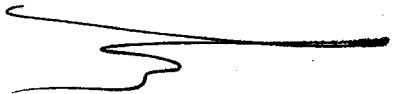
OSTUNI

In accoglimento della Sua richiesta in data 18/11/54
si autorizza la S.V. ad effettuare il versamento dell'importo
di cui all'oggetto, per L. 5.630, in due rate mensili di L. 2.815
a decorrere dal prossimo mese.

Distinti saluti.


IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)



Ro/po

I. A. C. P. - Brindisi
18/11/54
PROT. N. 977

Ostuni, 11 18.11.1954

Spett./ ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

CONSUMO ECCEDEXZA ACQUA

In riscontro alla pregiata Vostra n. 924/Uff. Amm. del 13 corrente, mi pregio far presente che purtroppo le mie condizioni economiche non consentono di versare in un'unica soluzione le L. 5.630,00 per eccedenza consumo di acqua. -

Faccio pertanto appello al senso di umana comprensione di Codesto Spett./ Istituto perchè voglia pazientare sino alla imminente fine dell'anno (per approfittare della tredicesima mensilità) e meglio ancora di consentirmi un pagamento rateale. - Con l'occasione mi permette anche di pregare Codesto Spett./ Ufficio, che per l'avvenire, la lettura dei contatori in sottrazione, sia fatta ogni tre mesi, cioè onde evitare una spesa notevole in una sola volta, cosa questa molto gravosa per noi inquilini, quasi tutti modesti impiegati. -

Mi permette infine far presente che non ancora mi è pervenuto il nuovo contratto da me firmato ed a me stesso intestato, di cui ho effettuato anche nel decorso maggio versamento sul Vostro C/C Postale di L. 223,00 per cauzione e depositi; ed in ultime formule viva preghiera di voler inviare operaio specializzato, non appena il tempo si rimetterà, per quelle riparazioni urgenti e necessarie ad eliminare la forte umidità, visibilissima, nel vano adibito a stanza da letto, e che è causa sia di malanni alle persone, sia di rovina del mobilie, degli indumenti e degli intonaci. -

In tale attesa e sicure di quanto innanzi ben distintamente ringrazio ed ossequio. -

Devotissimo

Vincenzo Tanzarella

Vincenzo Tanzarella fu Luigi

Via M. Mindelli, Lotte 1°, Int. 16.

*overfoll
Brindisi*

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(4) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(3) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(3) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condat-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (5) ed il

Sig. TANZARELLA Vincenzo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 16 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60



I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 818

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) e Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant (3) ed il

Sig. TANZARELLA Vincenzo

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 16 del 1° totto
di Case Popolari nel Comune di D.S.TUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 9.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO. 1959 19 58

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19 58

vol. foglio registro Atti patenti ed esatte lire Cinquecento

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE
Giovanni Calasso

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(\$ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. denunziant. (3) ed il

Sig. Conzarella Vincenzo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 16 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di Minori

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2870 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1958 19 al N. 1775

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Luca...

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(47) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(4) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo delle il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorante (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. Touzarella Vincenzo

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 16 del 1° Lotto
di case popolari nel Comune di Orturi

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 2.120 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

I. DENUNZIANTE (7)

L. PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 10 Agosto 19 57 al N. 1957

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od improprie a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(5) 17, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt (1) **Can. te Ubaldo VAL-**

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.C.P.-

dimorant (2) **Brindisi-Via Casimiro 9**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess (3) denunziant (3) **ed il**

Sig. TANZARELLA Vincenzo fu Luigi

convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto** 19**56**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 16 del I° lotto**
di case popolari nel Comune di Ostuni - Via Ceglie.-

Durata della locazione: **Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 2.820.- mensili anticipate.-**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI 29 SET. 1956

A add.

Registrata la presente denuncia, add.

18 OTT. 1956

19

al N. 2078

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono emessi dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

388080

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 1469

li, 14.12.1998

Rif.to ns. prot. del

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

Allegati:

Copia delib. n. 8848 del 1°.12.87;
Dati catastali e pianta planim.

Al Notaio Dr. Nicola SALOMONE

Via Pola 34

72017

OSTUNI

Sig.ra TANZARELLA Pasqua

Via Mons. Mindelli, 7

72017

OSTUNI

Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in OSTUNI - Via Mons. Mindelli - Lotto 1° - sc. B - piano 2°, int. 16 - PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE - Assegnatario: MACCI Filomena - Legge 24.12.1993, n. 560.

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'acquirente in indirizzo, che ha già provveduto al pagamento, in unica soluzione, del prezzo di vendita dell'alloggio, pari a f. 17.136.000.- (fibre diciassettemilionicentotrentaseimila) e della relativa I.MA. nella misura del 4% del prezzo stesso.

A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastrali relativi all'alloggio da cedere in proprietà.

L'acquirente è pregata di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

GR/mz

IL PRESIDENTE

(Dott. ing. Augusto DELLI SANTI)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

72100 BRINDISI

Partita IVA 00061820743

Fattura n. 16

DATA 3 MARZO 1998

ORDINE DEL

CONSEGNA CON

PRESTITO

PARTE

PARTE

ig. Tanzarella Pasqua
Via Mons. Mindelli 7

Istumi

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPONIBILE	IVA %
	Cenione in proprietà alloggio di ERP sito in Istumi, via M. Mindelli, lotto 1°; scala B, piano 2, int. 16 - Legge 560 del 24/12/1993. Saldo prezzo di cenione			
			17.136.000	

A/c Banes di Napoli
Nro F 7504012589 e C 7207840336

IMPORTO
NETTO

17.136.000

IMPORTO
IVA

685.440

TOTALE

17.821.440

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n.

522

li.

28/03/1998

Rif.to ns. prot. del

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

RACCOMANDATA

Al Sig. TANZARELLA Pasqua

Via Mons. Mindelli 7

72017 OSTUNI

OGGETTO: Richiesta di acquisto di alloggio di ERP sito in OSTUNI - Via M.Mindel-

li - Lotto 1^a - sc. B, p. 2, int. 16 - Legge 24.12.1993, n. 560 -
PAGAMENTO IN CONTANTI.

Si fa seguito e riferimento alla nota della S.V. del 12.5.1994 rela-
tiva all'oggetto.

A tal proposito, al fine di procedere alla vendita del suddetto alloggio,
si invita la S.V. al pagamento della somma di f. 17.136.000.= relativa al prez-
zo di vendita dell'alloggio, così determinato:

- valore alloggio calcolato sulla base degli estimi catastali	f.	<u>23.800.000 =</u>
- riduzione <u>20%</u> (anni anzianità alloggio)	f.	<u>4.760.000</u>
- riduzione 10% per pagamento in contanti	f.	<u>19.040.000 =</u> <u>1.904.000</u>
TOTALE PREZZO DI VENDITA	f.	<u>17.136.000.=</u>

Inoltre la S.V. deve versare la somma di f. 665.440.= per I.V.A., pari
al 4% del prezzo di vendita, salvo variazioni di aliquota.

Si comunica, altresì, che le suddette somme devono essere versare con as-
segni circolari, non trasferibili, intestati a: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI -
BRINDISI - da consegnare personalmente al Servizio Amm.ne dell'Istituto che rila-
scerà la relativa fattura.

Infine, per la definitiva determinazione contabile della situazione loca-
tiva, si invita la S.V. a prestarsi presso il detto servizio, munita dei bolletti
ni di veramento dei canoni di locazione effettuati dall'1.1.1997 alla data del ver-
samento del prezzo di vendita. Deve inoltre presentare il certificato di residenza
di NACCI Filomena distinti saluti

IL PRESIDENTE

GR/mz

REPUBBLICA ITALIANA

(Dott. ing. Augusto DELLI SANTI)

CONTABILE DI 21/12/97

RISULTA IN ER. di 80.850

3/03/98.

Parte riservata all'Istituto

111 12 001 0200/1
NACCI FILOMENA
VIA MONS. MINDELLI 7 B/16
72017 OSTUNI

Prot N. Data 13 MAG 1994 / 3741

Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Via Casimiro, 27
72100 BRINDISI

Oggetto: Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. -
Legge 24.12.1993, n. 560.

Il sottoscritto TANZARELLA - PASQUA nato a OSTUNI
il 5-5-1984 assegnatario /o familiare convivente del Sig. NACCI FILOMENA
assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in OSTUNI
Lotto 11 Via /Piazza MONS. MINDELLI n. 7 scala B interno 16,

con riferimento all' art. 1 - comma 6 della legge 24.12.1993, n. 560, VALORE

CHIEDE

	33800.000
Rid. 20%.	4.760.000
	19.040.000
IVA 10%.	1.904.000
	17.136.000

di acquistare l'alloggio innanzi descritto, essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al citato comma 6 dell'art. 1 della legge in parola.

DICHIARA

ACCONTO 90%.	15.422.400
IVA 4%.	616.896

di scegliere per il pagamento del prezzo di acquisto, la modalità di cui alla lettera a) o ~~b~~ del comma 12 dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560.

pagamento in contanti

Distinti Saluti

Data

12-5-1994

firma

Tanzarella Pasqua

Giuratore la prefica al
notaio Salomone.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. 5109

DEL 4 LUG. 1994

AL RAGGRUPPAMENTO MISTO

SEDE

In riferimento alla nota prot. n° 478 del 26.5.94, si rimettono i dati catastali relativi agli alloggi di e.r.p. da alienare ai sensi della Legge 560/93.

Tali elementi sono stati desunti dal N.C.E.U. a seguito di identificazione, sul posto, della unità immobiliare.

ASSEGNATARIO NACCI PILOMENA Comune OSTUNI

Lotto o Cantiere 1 via MINDELLI civico, n° 7
piano 2 int. B/16.

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita 6346
fg. 147 p.lla 678 / 16 cat. A/4

cl. 3 vani catastali 3,50 rendita 238000

TANZARELLI VINCENZO

Lo ~~scontinato~~ è/non incluso nella consistenza della u.i.

Note:

VEIZANDA CHIUSA

N.B. : su detto lotto, in data _____, sono in corso o ultimati i lavori di cui alla Legge _____.

Visto:

IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
RISANAMENTO E PATRIMONIO

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto ...NACCI...FILOMENA.....
assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito
in ...OSTUNI..... Lotto ...1... Via/piazza ROSSI MONDELLA n. 7.
scala ...B.... piano ...3... int. ...16....

PRENDE ATTO

che il sig.TANZARELLA...PASQUA..... familiare conviven-
te del sottoscritto in qualità di FIGLIA
(moglie - figlio - nipote - ecc.)
ha presentato in data 13.05.1994 domanda di acquisto dell'allog-
gio in parola a sensi dell'art. 1 - comma 6 - della legge 560/1993.
In proposito comunica il proprio nulla-osta all'acquisto dell'allog-
gio da parte del citato familiare.

OSTUNI

In fede

10 MAR. 1995



V.V.U.U. Elisabetta Chiodone
V.V.U.U. Giuseppe Maria

X Barri Giannina

VISTO PER L'AUTENTICITA' DELLA FIRMA



IL SOTTOSCRITTO ANGELO NARUTO
UFF. REGISTRO
UFF. ANAGRAFICI
UFF. ARCHIVIO
UFF. ISTRUTTORIA



CERTIFICAZIONE A MEZZO TERMINALI
CENTRO ELETTRONICO COMUNALE

COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

*** CERTIFICATO DI RESIDENZA ***

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio

CERTIFICA

che:

TANZARELLA PASQUA

Nata il 05/05/1934 a OSTUNI (BR)

atto n. 229/1A

abitante in VIA MINDELLI LUIGI 7

E' QUI RESIDENTE

Segr. L.

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
DELEGATO
Dott. ANGELO ROMA



Ostuni, li 09/03/1995

Il Compilatore

SI RILASCIAM IN CARTA (LIBERA - LEGALE) DA

VALERE PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

Fg. 01/01

*** CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA ***

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio
CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di:

NACCI FILOMENA

abitante in VIA MINDELLI LUIGI 7

NACCI FILOMENA

Nata il 28/06/1906 a OSTUNI (BR)

atto n. 368/1

VEDOVA di TANZARELLA GIUSEPPE

il 10/12/1973 a OSTUNI (BR)

atto n. 241/1

Intest. Scheda

TANZARELLA PASQUA

Nata il 05/05/1934 a OSTUNI (BR)

atto n. 229/1A

NUBILE

Figlia

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

DELEGATO

Dott. ANGELO ROMA



Ostuni, li 11/05/1994

Segr. L.

500

SI RILASCIATA IN CARTA (LIBERA - LEGALE) DA
CONSENTITO DALLA LEGGE
VALERE PER USO _____

Il Compilatore



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

*** CERTIFICATO DI RESIDENZA ***

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio

CERTIFICA

che:

TANZARELLA PASQUA

Nata il 05/05/1934 a OSTUNI (BR)
atto n. 229/1A
abitante in VIA MINDELLI LUIGI 7

E' QUI RESIDENTE

Segr. L.

500

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
DELEGATO
Dott. ANGELO ROMA

Ostuni, li 17/10/1996

Il Compilatore

SI RILASCIATA IN CARTA (LIBERA - LEGALE) DA
CONSENTITO DALLA LEGGE
VALERE PER USO





COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

Fg. 01/01

*** CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA ***

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio
CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di:

NACCI FILOMENA

abitante in VIA MINDELLI LUIGI 7

NACCI FILOMENA

Intest. Scheda

Nata il 26/06/1906 a OSTUNI (BR)

atto n. 368/1

VEDOVA di TANZARELLA GIUSEPPE

deced. il 10/12/1973 a OSTUNI (BR)

atto n. 241/1

TANZARELLA PASQUA

Nata il 05/05/1934 a OSTUNI (BR)

atto n. 229/1A

NUBILE

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
DELEGATO

Dott. ANGELO ROMA



Ostuni, li 04/08/1997

Sagr. L.

500

Il Compilatore

SI RILASCIATA IN CARTA (LIBERA - LEGALE) DA

VALERE PER USO **CONSENTITO DALLA LEGGE**

Ai sensi dell'art. 2, n. 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le certificazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni (certificati di nascita e morte) hanno validità illimitata. Negli altri casi le certificazioni hanno validità di mesi 6 dalla data di rilascio.

ATTESTAZIONE DI VALIDAZIONE
DEL CERTIFICATO ~~SCADUTO~~ (*) **SCADUTO**
(Art. 2, n. 4, legge 15-5-1997, n. 127)

Al fine di validare il presente certificato scaduto, io sottoscritto _____

_____ nat _____ a _____ il _____

e residente a _____ Via _____

dichiaro che le informazioni ivi contenute non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Data _____

(Firma)

(*) L'attestazione di validazione del certificato scaduto potrà essere resa dall'interessato in presenza del dipendente addetto.



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

*** CERTIFICATO DI RESIDENZA ***

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio

CERTIFICA

che:

NACCI FILOMENA

Nata il 28/06/1906 a OSTUNI (BR)

atto n. 368/1

abitante in VIA MINDELLI LUIGI 7

E' QUI RESIDENTE

Seor. L. 500

IL FUNZIONARIO
INCARICATO
ANGELO PACIFICO
ISTRUTTORE

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
DELEGATO
Dott. ANGELO ROMA



Ostuni, li 19/02/1998

SI RILASCIATA IN CARTA (LIBERA - ~~LEGALE~~)

Il Compilatore

DA VALERE PER USO ~~CONSENTITO DALLA LEGGE~~

Ai sensi dell'art. 2, n. 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le certificazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni (certificati di nascita e morte) hanno validità illimitata. Negli altri casi le certificazioni hanno validità di mesi 6 dalla data di rilascio.

**ATTESTAZIONE DI VALIDAZIONE
DEL CERTIFICATO SCADUTO (*)**

(Art. 2, n. 4, legge 15-5-1997, n. 127)

Ai fini di validare il certificato scaduto, io sottoscritto

nat..... a il

e residente a Via

dichiaro che le informazioni ivi contenute non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Data

.....
(Firma)

(*) L'attestazione di validazione del certificato scaduto potrà essere resa dall'interessato in presenza del dipendente addetto.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Prot. n.

6084

22 AGO. 1994

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACC. A.R.

Al Sig. TANZARELLA PASQUA
VIA MONS. MINDELLI 7 B/16
72017 OSTUNI

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Norme in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.

Si fa seguito alla nota n. 2681 in data 5-4-1994 di questo I.A.C.P., relativa all'oggetto e riferimento alla richiesta inoltrata dalla S.V. in data 12-5-1994, tendente ad acquistare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in OSTUNI lotto 1 scala B int. 16, Via MONS. MINDELLI 7 B/16.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, la S.V., che ha comunicato di voler corrispondere il prezzo di cessione in unica soluzione, giusta la lettera a) del paragrafo 12 dell'articolo unico della legge 24.12.1993, n. 560, è invitata a trasmettere a questo I.A.C.P. assegno bancario circolare non trasferibile dell'importo di f. 15.422.400 intestato a "I.A.C.P. Brindisi - Via Casimiro, 27", corrispondente al 90% (novanta per cento) dell'importo globale di cessione dell'alloggio di cui è assegnatario il sig. NACCI FILOMENA, ridotto del 20 % per anzianità di costruzione dell'immobile del quale fa parte e del 10% (dieci per cento) per il dispsoto di cui innanzi.

La restante quota del 10% (dieci per cento), costituente il saldo del prezzo di cessione, verrà versata dalla S.V. con le stesse modalità e forma all'atto della stipula del contratto di compravendita presso lo studio notarile che vorrà comunicare espressamente a questo IACP.

La S.V. dovrà, altresì, corrispondere la somma di f. 616.896 per IVA, mediante ulteriore assegno bancario circolare non trasferibile intestato sempre a "I.A.C.P. - Brindisi - Via Casimiro, 27".

Si comunica ancora che la pratica di cessione del sudetto alloggio in favore della S.V. - nella qualità di familiare convivente dell'assegnatario sig. NACCI FILOMENA - sarà perfezionata a condizione che:

- l'assegnatario risulti in perfetta regola con i canoni di locazione;
- alla data del versamento della rata di acconto sul prezzo di cessione e dell'IVA, come sopra indicati, il sig. NACCI FILOMENA abbia alla data della domanda della S.V., la titolarità di assegnatario da almeno cinque anni;
- che sottoscriva con firma autenticata da pubblico ufficiale, ed invii a questo IACP, l'allegata dichiarazione.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Foglio 2°

Prot. n. . .

/./.

I requisiti per la titolarità all'acquisto dell'alloggio da parte della S.V. saranno accertati da questo Istituto attraverso la richiesta di idonea documentazione.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ANNO)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Prot. n.

6084

22 AGO. 1994

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACC. A.R.

Al Sig.

TANZARELLA PASQUA
VIA MONS. MINDELLI 7 B/16
72014 OSTUNI

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Norme in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.

Si fa seguito alla nota n. 2681 in data 5-4-1994 di questo I.A.C.P., relativa all'oggetto e riferimento alla richiesta inoltrata dalla S.V. in data 12-5-1994, tendente ad acquistare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in OSTUNI lotto 1 scala B int. 16, Via MONS. MINDELLI 7 B/16.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, la S.V., che ha comunicato di voler corrispondere il prezzo di cessione in unica soluzione, giusta la lettera a) del paragrafo 12 dell'articolo unico della legge 24.12.1993, n. 560, è invitata a trasmettere a questo I.A.C.P. assegno bancario circolare non trasferibile dell'importo di f. 15.422.400 intestato a "I.A.C.P. Brindisi - Via Casimiro, 27", corrispondente al 90% (novanta per cento) dell'importo globale di cessione dell'alloggio di cui è assegnatario il sig. NACCI FILOMENA, ridotto del 20 % per anzianità di costruzione dell'immobile del quale fa parte e del 10% (dieci per cento) per il dispendio di cui innanzi.

La restante quota del 10% (dieci per cento), costituente il saldo del prezzo di cessione, verrà versata dalla S.V. con le stesse modalità e forma all'atto della stipula del contratto di compravendita presso lo studio notarile che vorrà comunicare espressamente a questo IACP.

La S.V. dovrà, altresì, corrispondere la somma di f. 616.896 per IVA, mediante ulteriore assegno bancario circolare non trasferibile intestato sempre a "I.A.C.P. - Brindisi - Via Casimiro, 27".

Si comunica ancora che la pratica di cessione del suddetto alloggio in favore della S.V. - nella qualità di familiare convivente dell'assegnatario sig. NACCI FILOMENA - sarà perfezionata a condizione che:

- l'assegnatario risulti in perfetta regola con i canoni di locazione;
- alla data del versamento della rata di acconto sul prezzo di cessione e dell'IVA, come sopra indicati, il sig. NACCI FILOMENA abbia alla data della domanda della S.V., la titolarità di assegnatario da almeno cinque anni;
- che sottoscriva con firma autenticata da pubblico ufficiale, ed invii a questo IACP, l'allegata dichiarazione.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

REGOLAMENTO NORMALE CON REDDITO

Foglio 2°

Prot. n. _____

/./.

h.

I requisiti per la titolarità all'acquisto dell'alloggio da parte della S.V. saranno accertati da questo Istituto attraverso la richiesta di idonea documentazione.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ANNO)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Prot. n.

6084

22 AGO. 1994

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACC. A.R.

Al Sig.

TANZARELLA PASQUA
VIA MONS. MINDELLI 7 B/16
72017 OSTUNI

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Norme in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.

Si fa seguito alla nota n. 2681 in data 5-4-1994 di questo I.A.C.P., relativa all'oggetto e riferimento alla richiesta inoltrata dalla S.V. in data 12-5-1994, tendente ad acquistare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in OSTUNI lotto 1 scala B int. 16, Via MONS. MINDELLI 7 B/16.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, la S.V., che ha comunicato di voler corrispondere il prezzo di cessione in unica soluzione, giusta la lettera a) del paragrafo 12 dell'articolo unico della legge 24.12.1993, n. 560, è invitata a trasmettere a questo I.A.C.P. assegno bancario circolare non trasferibile dell'importo di f. 15.422.400 intestato a "I.A.C.P. Brindisi - Via Casimiro, 27", corrispondente al 90% (novanta per cento) dell'importo globale di cessione dell'alloggio di cui è assegnatario il sig. NACCI FILOMENA, ridotto del 20 % per anzianità di costruzione dell'immobile del quale fa parte e del 10% (dieci per cento) per il dispsoto di cui innanzi.

La restante quota del 10% (dieci per cento), costituente il saldo del prezzo di cessione, verrà versata dalla S.V. con le stesse modalità e forma all'atto della stipula del contratto di compravendita presso lo studio notarile che vorrà comunicare espressamente a questo IACP.

La S.V. dovrà, altresì, corrispondere la somma di f. 616.896 per IVA, mediante ulteriore assegno bancario circolare non trasferibile intestato sempre a "I.A.C.P. - Brindisi - Via Casimiro, 27".

Si comunica ancora che la pratica di cessione del sudetto alloggio in favore della S.V. - nella qualità di familiare convivente dell'assegnatario sig. NACCI FILOMENA - sarà perfezionata a condizione che:

- l'assegnatario risulti in perfetta regola con i canoni di locazione;
- alla data del versamento della rata di acconto sul prezzo di cessione e dell'IVA, come sopra indicati, il sig. NACCI FILOMENA abbia alla data della domanda della S.V., la titolarità di assegnatario da almeno cinque anni;
- che sottoscriva con firma autenticata da pubblico ufficiale, ed invii a questo IACP, l'allegata dichiarazione.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

UFFICIO CENTRALE MORALE CON RED. 100.000.000.000

Foglio 2°

Prot. n.

/./.

h.

I requisiti per la titolarità all'acquisto dell'alloggio da parte della S.V. saranno accertati da questo Istituto attraverso la richiesta di idonea documentazione.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ANNO)

TR/mz

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

UFFICIO DI INDIRIZZO E AMMINISTRAZIONE

22 AGO. 1994

Prot. n.

6084

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

Nacci A.R.

Al Sig.

INDOGENITA ROSAIA
VIA MONS. MINOCCI 7 B/16
72017 OSTUNI

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Norme in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.

Si fa seguito alla nota n. 2681 in data 5-11-1994 di questo I.A.C.P., relativa all'oggetto e riferimento alla richiesta inoltrata dalla S.V. in data 12-5-1994, tendente ad acquistare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in OSTUNI lotto 1 scala B int. 16, Via MONS. MINOCCI 7 B/16.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, la S.V., che ha comunicato di voler corrispondere il prezzo di cessione in unica soluzione, giusta la lettera a) del paragrafo 12 dell'articolo unico della legge 24.12.1993, n. 560, è invitata a trasmettere a questo I.A.C.P. assegno bancario circolare non trasferibile dell'importo di f. 15.422.100 intestato a "I.A.C.P. Brindisi - Via Casimiro, 27", corrispondente al 90% (novanta per cento) dell'importo globale di cessione dell'alloggio di cui è assegnatario il sig. NACCI FILONENA, ridotto del 20 % per anzianità di costruzione dell'immobile del quale fa parte e del 10% (dieci per cento) per il dispendio di cui innanzi.

La restante quota del 10% (dieci per cento), costituente il saldo del prezzo di cessione, verrà versata dalla S.V. con le stesse modalità e forma all'atto della stipula del contratto di compravendita presso lo studio notarile che vorrà comunicare espressamente a questo IACP.

La S.V. dovrà, altresì, corrispondere la somma di f. 616.896 per IVA, mediante ulteriore assegno bancario circolare non trasferibile intestato sempre a "I.A.C.P. - Brindisi - Via Casimiro, 27".

Si comunica ancora che la pratica di cessione del suddetto alloggio in favore della S.V. - nella qualità di familiare convivente dell'assegnatario sig. NACCI FILONENA - sarà perfezionata a condizione che:

- l'assegnatario risulti in perfetta regola con i canoni di locazione;
- alla data del versamento della rata di acconto sul prezzo di cessione e dell'IVA, come sopra indicati, il sig. NACCI FILONENA abbia alla data della domanda della S.V., la titolarità di assegnatario da almeno cinque anni;
- che sottoscriva con firma autenticata da pubblico ufficiale, ed invii a questo IACP, l'allegata dichiarazione.

/./.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

SEGRETERIA GENERALE

Foglio 2°

Prot. n.

/./.

li.

I requisiti per la titolarità all'acquisto dell'alloggio da parte della S.V. saranno accertati da questo Istituto attraverso la richiesta di idonea documentazione.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

945-

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. TANZARELLA Vincenzo

Lotto 12 Scala 8 Int. 8

Via per Cybe

OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 4.481.-, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7266

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Tanzarella Vincenzo

Lotto 10 Scala B Int. 8

Via San Paolo

Ostuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.55 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.410 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.028</u> vano per vani <u>3.55</u> £ .	<u>3.650</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>110</u>
	<u>4.410</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13-9-40, N. 1474)

Prot. N. 5413/1780

li. 5-6-1966

Ufficio Tecnico

ALLA SEZIONE AMMINISTRATIVA
S E D E

e, p.c. - AL SIGNOR PRESIDENTE
S E D E

- AL SIGNOR DIRETTORE GENERALE
S E D E

- ALLA SEZIONE INQUILINATO
S E D E

*deve pagare riaccomodamento
di 300.000 per spese*

OGGETTO: Sopralluogo del 27/5/1966 per accertare lo stato di manutenzione dello alloggio già occupato dal sig. TANZARELLA Vincenzo - I° Lotto - Sc.B - int.16 - Legge 2/7/1949, n.408.=

VVVVVVVVVVVVVVV

In esito a quanto richiesto da codesta Sezione con nota del 25/5/66, si comunicano le risultanze del sopralluogo indicato in oggetto e la spesa occorrente per il ripristino delle opere, con lo stralcio dell'importo che cede a carico del sig. Tanzarella Vincenzo:

1) Piccola riparazione infissi interni = mq. 7,92	400	L. 3.168=
2) Piccola riparazione infissi esterni = mq. 7,48	500	" 3.740=
3) Coloritura ad una mano infissi esterni: 2 x 7,48	= mq. 14,96	380 " 5.684=
4) Coloritura ad una mano infissi interni: 2 x 7,92	= mq. 15,84	380 " 6.019=
5) Tinteggiatura a latte di calce interna	= mq. 174.=	100 " 17.400=
6) Sostituzione lavapiatti in cemento granigliato per vetustà	= n° 1.=	5.000 " 5.000=

A Riportare L. 41.011=

Riporto		L. 41.011.=
7) Fissaggio della tazza W.C. e del lavabo	= n. <u>2.</u> == 1.000	" 2.000.=
8) Riparazione bancone cucina	= n. <u>1.</u> == 5.000	" 5.000.=
9) Piccola riparazione pavimenti		" 6.000.=
S o m m a n o		L. 54.011==

Di tale importo L.34.587 cedono a carico del vecchio inquilino desunti dalla sommatoria dei punti 1-4-5-7-9.=

Si resta in attesa di autorizzazione.==ad eseguire i lavori di ripristino da parte degli Organi Superiori.=

IL CAPO SEZIONE MANUTENZIONE

[Handwritten signature]

/gi.



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13-9-40, N. 1474)

Prot. N. 7128/M

li, - 6 AGO. 1966

UFFICIO TECNICO

Alla Sezione AMMINISTRATIVA
S E D E

e p.c. Al Signor PRESIDENTE

AL Signor DIRETTORE GENERALE

Alla Sezione Inquilinato
S E D E

OGGETTO : Lavori di manutenzione straordinaria nell'alloggio già occupato dal
Signor TANZARELLA Vincenzo = OSTUNI = 1° Lotto Scala; B int. 16.-

Si fa seguito alla nota n° 5413/M del 5/6 u.s. e si comunica che i lavori in oggetto sono stati eseguiti, in buona parte, dal Sig. Tanzarella Giuseppe, inquilino subentrante. =

Pertanto la spesa a consuntivo che cede a carico del Sig. Tanzarella Vincenzo è la seguente :

1)- piccola riparazione infissi interni e tinteggiatura di un vano con materiale fornito dal nuovo inquilino	£. 9.000.==
2)- sostituzione di un lavapiatti in cemento graniglia, n° 15 piastrelle 20x20 e piccola riparazione pavimenti	" 11.000.==
T O T A L E	£. 20.000.==

IL CAPO SEZIONE MANUTENZIONE
(Geom. Giovanni GUADALUPI)

L'Ufficio Inquilinato ha provveduto a comperare le spese da aggiungere alla stessa causa - li 17-8-1966



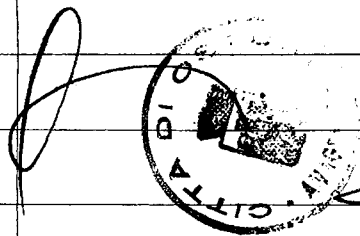
CITTÀ DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

CERTIFICA

Che *Canzarella Giuseppe*
nato in Ostuni il 13 Dicembre 1894 (At-
to N. 636), ha la residenza in questo
Comune alla Via Boccaccio N. 25.
In fede del vero rilievi il presente
Ostuni 15 Settembre 1960

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE



[Signature]

Mr
Truj. Lenz
V. Boccaccio
11. 11. 60

